

Parere n. 2)
Azienda Ospedaliera.....

OGGETTO: richiesta di parere di conformità del regolamento dell' Azienda Ospedaliera di

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni sul diritto di accesso sono contenute, nel regolamento in esame, negli artt. da 1 a 14, che contengono clausole esplicative del dettato normativo primario, cui si conformano. In particolare, quanto alle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, deve evidenziarsi che, per i documenti relativi alla situazione finanziaria e patrimoniale ed al trattamento economico, alla carriera, alle note personali e alla dispensa dal servizio, alla vita privata e alla situazione familiare dei dipendenti e del personale, ed altro (art. 4 comma 1^o lett. a) – c) – e) – f –g – h - i), la limitazione è fondata sul disposto dell'art. 24 comma 1^o documenti sottratti all'accesso in quanto coperti da segreto), e, per documenti attinenti a selezioni attitudinali finalizzate al reclutamento di personale e ad informazioni psicoattitudinali relative a terzi sul disposto dell'art. 24 1^o comma lett. d). Per siffatte tipologie di documenti esclusi dall'accesso deve essere sempre fatta salva la clausola normativa dell'art. 24 comma 7^o, secondo cui l'accesso è in ogni caso garantito al richiedente quando sia necessario per curare o difendere i propri i interessi giuridici.

Quanto ai documenti e notizie attinenti allo stato di salute e ad accertamenti medico-legali, ed altro (art. 4 comma 1^o lett. b), il limite all'accesso è fondato sulla loro natura di dati supersensibili, sicchè, anche in questo caso, deve essere fatta salva la clausola normativa dell'art. 24 comma 7^o L. 241/90, secondo cui l'accesso stesso è consentito quando, a termini dell'art. 60 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, la situazione giuridica che si intende tutelare con l'accesso è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza dell'interessato ovvero consiste in un diritto della personalità o altra posizione giuridica fondamentale ed inviolabile, come nel caso di diritto alla difesa in giudizio.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 3)
Università degli Studi

OGGETTO: richiesta di parere di conformità del regolamento dell'Università

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni sul diritto di accesso sono contenute, nel regolamento in esame, negli artt. da 11 a 21, che contengono clausole esplicative del dettato normativo primario, cui si conformano.

In particolare, quanto alle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, deve evidenziarsi che, per i documenti relativi alla situazione finanziaria e patrimoniale, e alla vita privata dei dipendenti e del personale, al curriculum studiorum e alla vita privata degli studenti, nonché alle note interne d'ufficio, ed altro (art. 17 comma 2[^] lett. a) – d) – e) – f) - e comma 3[^]), la limitazione è fondata sul disposto dell'art. 24 comma 1[^] lett. a) e comma 2[^] L. 241/90 (individuazione da parte delle singole amministrazioni dei documenti sottratti all'accesso in quanto coperti da segreto), e, per documenti attinenti a selezioni attitudinali finalizzate al reclutamento di personale, sul disposto dell'art. 24 1[^] comma lett. d). Per siffatte tipologie di documenti esclusi dall'accesso deve essere sempre fatta salva la clausola normativa dell'art. 24 comma 7[^], secondo cui l'accesso è in ogni caso garantito al richiedente quando sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Quanto ai documenti e notizie attinenti allo stato di salute e ad accertamenti medico-legali, ed altro, il limite all'accesso è fondato sulla loro natura di dati supersensibili, sicchè, anche in questo caso, deve essere fatta salva la clausola normativa dell'art. 24 comma 7[^] L. 241/90, secondo cui l'accesso stesso è consentito quando, a termini dell'art. 60 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, la situazione giuridica che si intende tutelare con l'accesso è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza dell'interessato ovvero consiste in un diritto della personalità o altra posizione giuridica fondamentale ed inviolabile, come nel caso di diritto alla difesa in giudizio.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 4)
PREAVVISO DI PARERE

ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184 sul "Regolamento sulla disciplina del diritto di accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni" predisposto dal Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito C.N.G.).

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 22 novembre 2007, vista la nota del 26 ottobre 2007 del Consiglio Nazionale dei Geologi, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto schema di regolamento ed esaminati gli atti e udito il relatore

PREMESSO

che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in diciannove articoli, contiene una serie di norme ripetitive ed esplicative di norme legislative e regolamentari già presenti, ed in vigore, nell'ordinamento, ed in particolare nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" di cui al D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184, la Commissione, ai fini dell'emanazione del proprio parere,

OSSERVA

che nella valutazione si attiene al criterio della verifica della sussistenza, nelle suddette disposizioni regolamentari, dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, rileva quanto segue.

Si ritiene che l'art. 4, titolato "Diritto di accesso da parte dei consiglieri" sia da eliminare, poiché non vi è alcuna disposizione di legge che preveda delle prerogative all'accesso in capo ai consiglieri di un'ordine professionale, né tanto meno vi si possono riscontrare elementi tali da giustificare un'applicazione analogica della normativa sui consiglieri comunali, ex art. 43, D.Lgs. n. 267/2000. Pertanto, per i consiglieri del C.N.G. sono da applicare le disposizioni generali concernenti l'esercizio del diritto di accesso, secondo quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e dal presente regolamento.

Si suggerisce di eliminare, altresì, l'art. 14, titolato "Casi di esclusione del diritto di accesso soggetti a valutazione preventiva", poiché le categorie di documenti individuate nello stesso devono farsi rientrare tra quelle previste nel precedente art. 13, senza la previsione di una valutazione preventiva.

Infine, si ritiene superfluo l'art.15 "Divieto di ostacolo all'esercizio dell'azione amministrativa", trattandosi, nei primi due commi, di disposizioni già pacificamente accolte dalla giurisprudenza, oltre che nella prassi, e nel terzo comma di una previsione ripetitiva dell'art. 2, comma 4.

P.Q.M.

La Commissione si riserva di esprimere il proprio parere sul testo regolamentare esaminato, invitando il Consiglio Nazionale dei Geologi a trasmetterlo nuovamente con l'introduzione delle modifiche suindicate.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 5)
Sig.ra...

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante la sentenza del T.A.R. dell'Umbria n. 168/2007.

Con nota del 23 Febbraio 2007, la signoraha richiesto il parere della Commissione sulla conformità ai dettami della L. n. 241/90 della sentenza del T.A.R. dell'Umbria n. 168/2007.

Osserva la Commissione che la sentenza in oggetto attiene al diritto di accesso a documenti amministrativi, richiesto dalla sig..., di cui l'organo giurisdizionale ha preso cognizione.

Appare evidente, allora, che si palesa inammissibile qualsivoglia parere della Commissione, organo amministrativo competente in sede di ricorso gerarchico improprio, in ordine a provvedimenti giudiziari in materia di accesso, idonei a conseguire autorità di giudicato definitivo sulle istanze dell'avente diritto ed intangibilità.

Roma, 22 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 6)
Ai Sigg.ri
Consiglieri Comunali del Comune di...

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di consiglieri comunali.

Con nota del 12 Dicembre 2006 i consiglieri comunali in epigrafe hanno chiesto il parere di questa commissione sul diritto, per l'espletamento del proprio mandato, a conseguire informazioni in possesso della s.p.a., partecipata interamente dal Comune di per la gestione di beni demaniali (porto, spiagge, parcheggi).

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Va premesso che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese". Tale norma viene interpretata (Cons. Stato sez. 5^a 20 Ottobre 2004 n.6879) nel senso che gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili, anche se i requisiti di accoglimento della domanda non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e segg. L. 241/1990 e il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanta un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato". Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e informazioni in loro possesso".

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico finalizzato", cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio Comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dell'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale consiliare, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (Cons. Stato sez.5^a 26 Settembre 2000 n. 5109). Egli non è tenuto a specificare i motivi della richiesta né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro

operato (Cons. Stato sez. 5[^] 7 Maggio 1996 n.528); in ogni caso permane l'esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (Cons.Stato sez. 5[^] 13 Novembre 2002 n. 6393).

Sussiste una profonda differenza, allora, tra l'accesso del consigliere comunale di cui all'art. 43 D. Lgs. N. 267/2000 e l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e segg. L. n. 241/90, in quanto il secondo è un istituto che consente di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, a differenza del primo, che è volto a consentire al consigliere comunale l'esercizio del proprio mandato e del controllo del comportamento degli organi decisionali dell'ente.

Quanto ai limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, va osservato che, qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, la stessa potrebbe essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività comunali di tipo corrente; né il consigliere comunale può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico - art. 24 L. 241/90 come sostituito dall'art. 16 L. n. 15/2005 (Cons. Stato sez. 5[^] 2 Settembre 2005 n. 4471). Fermo restando, allora, che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che, pertanto, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabilito presso gli uffici comunali competenti.

Con riferimento all'ipotesi in cui i documenti richiesti contengano dati personali, si ritiene che essi siano accessibili, a condizione che sia rispettata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento).

Anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, laddove stabilisce che "essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge".

Con l'espressione " loro aziende ed enti dipendenti ", di cui all'art. 43, il legislatore ha inteso fare riferimento anche alle società formalmente privatizzate, ma esplicanti funzioni pubbliche ed aventi natura sostanziale di soggetto pubblico, anche in quanto partecipate dall'ente territoriale (si confronti, per altro verso, anche l'enunciato dell'art. 22 comma 1 lett. e) L. 241/90), sicchè il diritto ad informazioni trova limite solo per le aree delle eventuali attività estranee all'attività amministrativa e al perseguimento dell'interesse pubblico.

Pertanto è fondata l'istanza di informazioni formulata dai consiglieri comunali del Comune di

Roma, 22 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 7)
Al Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante istanze di accesso di consigliere comunale.

Con nota del 16 Dicembre 2005 il Comune di (Provincia di e) ha chiesto il parere di questa commissione sulla legittimità della richiesta di consiglieri comunali, per l'espletamento del proprio mandato, di accesso a documenti amministrativi, rappresentati da nominativi di capi-famiglia e residenti in frazioni, per l'espletamento delle loro funzioni e per effettuare comunicazioni inerenti la loro carica elettiva.

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Va premesso che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese". Tale norma viene interpretata (Cons. Stato sez. 5^a 20 Ottobre 2004 n. 6879) nel senso che gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili, anche se i requisiti di accoglimento della domanda non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e segg. L. 241/1990 e il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanta un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato". Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e informazioni in loro possesso".

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico finalizzato", cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio Comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dell'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale consiliare, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (Cons, Stato sez.5^a 26 Settembre 2000 n. 5109). Egli non è tenuto a specificare i motivi della richiesta né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro

operato (Cons. Stato sez. 5[^] 7 Maggio 1996 n.528); in ogni caso permane l'esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (Cons.Stato sez. 5[^] 13 Novembre 2002 n. 6393).

Sussiste una profonda differenza, allora, tra l'accesso del consigliere comunale di cui all'art. 43 D. Lgs. N. 267/2000 e l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e segg. L. n. 241/90, in quanto il secondo è un istituto che consente di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, a differenza del primo, che è volto a consentire al consigliere comunale l'esercizio del proprio mandato e del controllo del comportamento degli organi decisionali dell'ente.

Quanto ai limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, va osservato che, qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, la stessa potrebbe essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività comunali di tipo corrente; né il consigliere comunale può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico - art. 24 L. 241/90 come sostituito dall'art. 16 L. n. 15/2005 (Cons. Stato sez. 5[^] 2 Settembre 2005 n. 4471). Fermo restando, allora, che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che, pertanto, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabilito presso gli uffici comunali competenti.

Con riferimento all'ipotesi in cui i documenti richiesti contengano dati personali, si ritiene che essi siano accessibili, a condizione che sia rispettata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento).

Anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, laddove stabilisce che "essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge".

Per le considerazioni dianzi esposte si esprime parere favorevole all'accesso nei sensi esposti.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 8)
Al Comune di ...

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di un consigliere comunale.

Con nota del 25 Luglio 2007, il dirigente del settore urbanistica del Comune diha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta di un consigliere comunale, per l'espletamento del proprio mandato, di accesso ad atti attinenti al rilascio di titolo abilitante alla esecuzione di opere edili, ed, in particolare, domanda di conoscere se di tanto debba essere informato il soggetto titolare del permesso a costruire, peraltro non ancora rilasciato.

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Va premesso che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese". Tale norma viene interpretata (Cons. Stato sez. 5^a 20 Ottobre 2004 n.6879) nel senso che gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili, anche se i requisiti di accoglimento della domanda non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e segg. L. 241/1990 e il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanta un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato". Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e informazioni in loro possesso".

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico finalizzato", cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio Comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dell'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale consiliare, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (Cons. Stato sez.5^a 26 Settembre 2000 n. 5109). Egli non è tenuto a specificare i motivi della richiesta né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi

dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato (Cons. Stato sez. 5^a 7 Maggio 1996 n.528); in ogni caso permane l'esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (Cons.Stato sez. 5^a 13 Novembre 2002 n. 6393).

Sussiste una profonda differenza, allora, tra l'accesso del consigliere comunale di cui all'art. 43 D. Lgs. N. 267/2000 e l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e segg. L. n. 241/90, in quanto il secondo è un istituto che consente di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, a differenza del primo, che è volto a consentire al consigliere comunale l'esercizio del proprio mandato e del controllo del comportamento degli organi decisionali dell'ente.

In conseguenza di ciò, deve reputarsi che l'accesso di cui all' art. 43 D. Lgs. 267/2000 non soggiaccia alle limitazioni relative al secondo istituto, non atteggiandosi la posizione del titolare del permesso a costruire alla stregua di quella del controinteressato all'accesso ex art. 22 L. 241/90, sicchè nessuna informazione formale a quest'ultimo è dovuta.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 9)

Sig. ...Consigliere Comunale

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il regolamento del Comune di relativamente alla disciplina dell'accesso dei consiglieri comunali.

Con nota del 4 Dicembre 2006, il signor...., consigliere comunale del Comune di...., ha chiesto il parere di questa commissione sulla legittimità del regolamento comunale per la disciplina del diritto dei consiglieri comunali all'accesso ai documenti e agli atti dell'ente territoriale.

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Va premesso che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese". Tale norma viene interpretata (Cons. Stato sez. 5^a 20 Ottobre 2004 n.6879) nel senso che gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili, anche se i requisiti di accoglimento della domanda non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e segg. L. 241/1990 e il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanta un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato". Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e informazioni in loro possesso".

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico finalizzato", cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio Comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale consiliare, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (Cons, Stato sez.5^a 26 Settembre 2000 n. 5109). Egli non è tenuto a specificare i motivi della richiesta né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro

operato (Cons. Stato sez. 5[^] 7 Maggio 1996 n.528); in ogni caso permane l'esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (Cons.Stato sez. 5[^] 13 Novembre 2002 n. 6393).

Sussiste una profonda differenza, allora, tra l'accesso del consigliere comunale di cui all'art. 43 D. Lgs. N. 267/2000 e l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e segg. L. n. 241/90, in quanto il secondo è un istituto che consente di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, a differenza del primo, che è volto a consentire al consigliere comunale l'esercizio del proprio mandato e del controllo del comportamento degli organi decisionali dell'ente.

Quanto ai limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, va osservato che, qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, la stessa potrebbe essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività comunali di tipo corrente; né il consigliere comunale può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico - art. 24 L. 241/90 come sostituito dall'art. 16 L. n. 15/2005 (Cons. Stato sez. 5[^] 2 Settembre 2005 n. 4471). Fermo restando, allora, che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che, pertanto, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabilito presso gli uffici comunali competenti.

Con riferimento all'ipotesi in cui i documenti richiesti contengano dati personali, si ritiene che essi siano accessibili, a condizione che sia rispettata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento).

Anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, laddove stabilisce che "essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge".

Da quanto dianzi esposto si evince che qualsivoglia restrizione regolamentare alla esplicazione delle prerogative del consigliere comunale, eccedente i limiti enunciati, si palesa illegittima, con conseguente rilievo d'ufficio e disapplicazione della fonte regolamentare secondaria a fronte del dettato normativo primario.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 10)
Sig.

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a delibera di giunta da parte di soggetto esponenziale di interesse diffuso.

Con nota del 22 Maggio 2006 il signor....., presidente di un Comitato Civico avente quale scopo statutario "la partecipazione popolare per concorrere all'attività della comunità ", ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta di accesso ad una delibera della Giunta municipale del Comune di, avente ad oggetto la valutazione dei titolari di posizione organizzativa, denegato dall'amministrazione.

Premesso che il ricorso avverso il diniego di accesso ad atti dell'amministrazione comunale va proposto al difensore civico, la Commissione, da reputarsi officinata per rendere parere in materia, osserva, innanzi tutto, che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. "La suddetta norma, peraltro, viene interpretata in giurisprudenza nel senso che gli atti in oggetto non sono coperti da segreto, ma che, per accedere ad essi, occorre che il richiedente sia portatore di un interesse meritevole di tutela, secondo i principi fissati dall'art. 22 L. 241/1990.

Quanto all'accesso da parte di soggetti esponenziali di interessi diffusi e/o collettivi, va richiamata la lett. b) del comma 1 dell'art. 22 L. 241/90, che include tra i soggetti interessati all'accesso i portatori di interessi pubblici e diffusi. La giurisprudenza amministrativa e della Commissione, peraltro, reputano, meritevole di essere soddisfatto l'interesse ad accedere dell'ente esponenziale per la tutela dell'interesse differenziato della categoria rappresentata e non l'interesse fondato su esigenze di tutela proprie dei singoli associati. D'altra parte in alcuni precedenti la giurisprudenza ha riconosciuto la titolarità dell'accesso in capo ad un ente portatore di interessi diffusi, quando la richiesta sia motivata dalla necessità di verificare l'equilibrata gestione delle risorse umane (Consiglio di Stato sez. IV 5 Maggio 1998 n. 752). L'accesso, peraltro, trova limite nel divieto di uso di esso quale strumento di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, stabilito dall'art. 24 comma 3 L. n. 241/90, come accade nel caso in cui l'accesso attenga a singoli atti amministrativi e non alle modalità di uso corretto dei poteri di gestione inerenti, in via generale, all'interesse differenziato di cui l'ente è esponenziale. Non è ritenuta sufficiente la generica previsione statutaria di difesa dell'interesse diffuso né la deduzione concreta del fine di controllo generalizzato dell'azione amministrativa (come pare palesarsi nel caso in esame), essendo necessario un *quid pluris* che consente di connotare l'azione dell'ente esponenziale in termini differenziati rispetto al cittadino comune (Cons. Stato 2 Marzo 2000 n. 1122g).

In conclusione, ai fini dell'accesso necessita l'imprescindibile presupposto soggettivo della titolarità di un interesse collettivo qualificato e differenziato e la sussistenza oggettiva di un interesse giuridicamente rilevante all'accesso, sicché l'accesso non può snaturarsi quale strumento di " ispezione popolare " sull'efficienza dell'amministrazione. Di conseguenza, alla luce dell'attuale e tormentata elaborazione dottrina e giurisprudenziale sul punto, l'accesso ad enti esponenziali di interessi diffusi è consentito quando la conoscenza di atti e dati sia diretta alla promozione di azioni

conseguenti a tutela dell'interesse collettivo dei rappresentati, senza ridursi al generico controllo di legalità dell'azione amministrativa (così Tar Lazio sez. II 13 Dicembre 2000 n. 11918).

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 11)
Al Sig.

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il differimento dell'accesso ad atti.

Con nota del 4 Agosto 2007, il signor ...ha chiesto il parere di questa commissione sul differimento dell'accesso ad una pratica di concessione edilizia disposto dal Comune di ..., destinatario della richiesta, fino all'esito della definizione del procedimento relativo inoltrato all'Autorità Giudiziaria.

In merito al quesito posto, giova premettere che il ricorso amministrativo avverso il diniego di accesso agli atti dei Comuni va proposto al difensore civico, sicchè l'adita Commissione è titolata ad esprimere esclusivamente siccome richiesto, parere sulla fattispecie proposta.

Al riguardo si rileva che l'accesso è garantito per i documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (art. 24 comma 7 L. 241/90) e che il differimento dell'accesso stesso (art. 25 comma 3) è ammesso nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e deve essere motivato.

Nel caso in esame si reputa che, in materia edilizia, i terzi siano titolati alla impugnazione giudiziale dei titoli abilitativi e che, correlativamente a siffatta tutela giudiziale, i relativi documenti siano accessibili, anche in ipotesi di coevo svolgimento di indagine preliminare penale, limitatamente ai documenti pertinenti e con esclusione di ogni notizia coperta dal segreto istruttorio a salvaguardia dell'indagine in corso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 1)
Ricorrente: sig.
Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Campania - Compagnia di

Fatto

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri....., in data 3 ottobre 2007, ha chiesto al Comandante della Compagnia di, “il rilascio di copia semplice delle determinazioni assunte, in qualità di comandante di Reparto, a seguito dell’instaurazione dei procedimenti disciplinari a carico del Luogotenente dei Carabinieri per i fatti di cui ai procedimenti sopra menzionati”. In effetti, il ricorrente, tra le premesse dell’istanza cita l’avvenuta archiviazione del p.p. nr della Procura della Repubblica c/o Tribunale di, e l’avvenuta archiviazione del p.p. nr. e nr. Rg G.I.P. della Procura della Repubblica c/o Tribunale di

Scopo della richiesta è “avanzare richiesta risarcitoria in sede civile”.

Specifica il ricorrente di essere parte offesa del p.p. nr della Procura della Repubblica c/o Tribunale di, che l’ipotesi di reato era diffamazione e che il procedimento in esame è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela.

Comunica, ancora, il ricorrente di essere parte offesa del p.p. nr. e nr. Rg G.I.P. della Procura della Repubblica c/o Tribunale di, procedimento anche questo archiviato poiché i reati di cui agli artt. 479 c.p. rubricato Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e 595 c.p., rubricato Diffamazione, alla luce della nuova formulazione dell’art. 157 del c. p. sono prescritti.

L’amministrazione, con nota del 2007 ha respinto l’istanza poiché non sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al chiesto documento.

Avverso il provvedimento di rigetto dell’amministrazione del 2007 il sig., ha presentato ricorso, in data 16 novembre 2007, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Regione Carabinieri Campania - Compagnia di l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006, il presente ricorso doveva essere inviato al controinteressato affinché potesse intervenire nel presente procedimento.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 12, comma 4 lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE